

TITOLO III
IDONEITA' PROFESSIONALE

ART. 19

ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto viene rilasciata solo qualora i soggetti di cui agli artt. 4, 5 comma 2, 6 comma 2, 7 comma 2 possiedano l'attestato di idoneità professionale, rilasciato da una Provincia o dall'Ufficio UMC.
2. L'attestato deve essere posseduto anche da coloro che, pur esercitando l'attività di consulenza anteriormente al 6 settembre 1991 ed avendo ottenuto la conversione della licenza rilasciata dal Questore, intendano avviare nuovi Studi.
3. L'esercizio dell'attività di consulenza in difetto dell'idoneità professionale comporta la comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'art. 348 del Codice Penale.

ART. 20

ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO

1. L'attestato verrà rilasciato dalla Provincia di Rovigo ai soggetti che sosterranno l'esame disciplinato dagli articoli di cui al presente titolo.
2. Possono sostenere l'esame presso la Provincia di Rovigo anche soggetti non residenti nell'ambito territoriale provinciale.

3. La sessione d'esame verrà indetta almeno una volta l'anno con provvedimento del Dirigente e ne sarà data notizia tramite apposito Bando di cui all'art. 21, che sarà approvato con il medesimo provvedimento.

ART. 21

BANDO

Il Bando di cui all'art. 20 comma 3:

- a) definisce le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame;
- b) predisporre il modello della suddetta domanda,
- c) stabilisce la data della prova di cui all'art. 26;
- d) indica la sede presso la quale si terrà la prova.

ART. 22

REQUISITI MORALI E TITOLI

1. Sono ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 10 e abbiano conseguito, alla data di presentazione della domanda, un diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato.

ART. 23

DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione all'esame -secondo il modello allegato al Bando di cui all'art. 21 del presente Regolamento-, in carta legale, indirizzandola al Dirigente, unitamente alla attestazione di versamento di € 51,65 su c.c. n. 11025459 intestato a "Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria", indicando nella causale "Diritti per esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".

2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 22 e di non trovarsi nella causa di impedimento di cui al successivo comma 3.
3. Il candidato che non abbia superato l'esame presso qualsiasi Provincia non potrà presentare nuova domanda prima di un anno dalla data dell'esame non superato.

ART. 24

PROGRAMMA D'ESAME

1. L'esame riguarderà le seguenti discipline:
 - La circolazione stradale.
 - Il trasporto di merci.
 - La navigazione.
 - Il Pubblico Registro Automobilistico.
 - Il regime tributario.
2. Nell'Allegato D vengono riportati in dettaglio gli argomenti d'esame per ciascuna disciplina.

ART. 25

COMMISSIONE D'ESAME

1. Con il provvedimento con cui è approvato il Bando di cui all'art. 21 viene istituita la Commissione Esaminatrice che sarà così composta:
 - il Dirigente, o suo delegato, che la presiede;
 - due funzionari appartenenti all'Area competente in materia di Trasporti, con qualifica professionale almeno di categoria D1;
2. Funge da segretario un dipendente della stessa Area, con qualifica professionale almeno di categoria C.

ART. 26

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'esame consiste in una prova scritta della durata di un'ora.
2. La prova scritta si compone di cinque parti, una per ogni disciplina di cui all'art. 24, ciascuna articolata in dieci quesiti a risposta multipla predeterminata.
3. Con provvedimento del Dirigente, da emanarsi almeno trenta giorni prima della effettuazione della prova scritta, saranno approvati gli elenchi, uno per ogni disciplina definita all'art. 24, tra i quali la Commissione Esaminatrice sceglierà i quesiti oggetto della prova scritta.

ART. 27

VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME

1. Al candidato sarà attribuito un punto per ogni risposta esatta, saranno attribuiti zero punti per ogni risposta non data e sarà tolto un punto per ogni risposta errata.
2. L'esame sarà superato qualora il candidato consegua almeno sette punti per ognuna delle cinque parti in cui è articolata la prova d'esame.

ART. 28

RILASCIO DELL'ATTESTATO

1. A seguito del superamento dell'esame viene rilasciato l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi trasporto come da Allegato E del presente Regolamento.
2. Ai fini del rilascio l'interessato dovrà produrre una marca da bollo.

ESTRATTO
del Regolamento per l'Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

3. A cura della Provincia sarà reso disponibile, anche a mezzo sito internet, l'elenco di coloro che hanno conseguito l'attestato.